

Il nostro modo di procedere a fianco dei poveri

**Preambolo allo Statuto del Jesuit Social
Network-Italia**

In occasione della fondazione del Jesuit Social Network-Italia e della redazione del suo Statuto, il testo che segue spiega le ragioni profonde di questo passo e illustra i valori a cui la nascente Federazione intende ispirarsi.

PREAMBOLO

STATUTO

REGOLAMENTO

FEDERAZIONE

JESUIT SOCIAL NETWORK ITALIA

1. Liberare l'uomo nello stile di Gesù Cristo

«Egli [Gesù], sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati»¹. La commozione che Gesù prova verso le persone che incontra è la commozione stessa di Dio, il suo **amore viscerale** nei confronti di ciascun essere umano, in particolare nei confronti dei più deboli. Dio non rimane indifferente dinanzi alle sofferenze e alle ingiustizie subite dall'uomo e, contro ogni logica di disimpegno, mette in atto iniziative di liberazione per ristabilire relazioni di giustizia tra gli uomini e ridonare speranza ai cuori affranti².

La «Buona notizia» del cristianesimo è l'annuncio della presenza liberatrice di Dio nella storia degli uomini³. Nelle parole e nella prassi di Gesù di Nazareth si manifesta e realizza l'efficacia del **Regno di Dio**⁴, la signoria che Dio esercita sulla creazione e sulla storia umana; non un dominio opprimente, ma un'iniziativa liberatrice, perché libera l'uomo dal giogo della competizione e della violenza, per farlo rinascere a un'esistenza di dono e di condivisione. Il Regno di Dio, amore gratuito di Dio per l'uomo, interpella quest'ultimo a una nuova maniera di esistere nel mondo: in forza dell'amore con cui Dio lo raggiunge, l'uomo è chiamato a un'esistenza di servizio, cioè a non trattare più il suo prossimo come oggetto della propria affermazione, ma come soggetto da accogliere e promuovere nella sua dignità.

Mediante i gesti concreti di liberazione che egli pone, Gesù suscita nei suoi interlocutori la

¹ Mt 14, 14.

² Cfr, ad esempio, Es 3, 7: «Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo»»

³ Cfr. Lc 4, 18: «Lo spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi».

⁴ Cfr Lc 8, 1.

possibilità di un'esistenza autentica di relazione con se stessi, con gli altri e con Dio e rispettosa delle differenze. Gesù che risana i corpi malati ⁵, che libera gli indemoniati ⁶, che siede a tavola con i peccatori ⁷, compie autentici atti di ri-creazione dell'uomo affranto e umiliato in quanto, contrastando ogni forma di sopraffazione, di discriminazione e di esclusione sociale, egli riafferma la dignità e il valore intrinseco di ogni essere umano e attiva dinamiche di speranza e di cambiamento nelle persone che incontra. I destinatari privilegiati del Regno di Dio sono appunto tutti coloro che non possono realizzare da se stessi le loro esistenze e che necessitano di aiuto ⁸. Facendosi prossimo delle persone stanche e sfinite ⁹, Gesù manifesta la predilezione di Dio verso tutti i reietti della società ¹⁰ e la sua iniziativa di liberazione nei loro confronti ¹¹.

Per mezzo del dono del suo Spirito ¹², frutto della sua morte e risurrezione, la presenza del Regno di Dio non si limita più alla sola esistenza storica di Gesù, ma egli stesso l'affida alla libertà e alla responsabilità della coscienza di ogni essere umano, cosicché tutte le volte che gli uomini compiono segni concreti di liberazione, di promozione della dignità e del valore unico e irripetibile di ogni persona, allora si realizza il Regno di Dio ¹³, allora si manifesta il senso pieno dell'esistenza umana, chiamata non a trattenere avidamente per sé, ma a **condividere** i doni ricevuti.

2. La tradizione spirituale della Compagnia di Gesù e l'opzione preferenziale per i poveri

Partecipe del movimento di rinnovamento del Concilio Vaticano II, con la Congregazione Generale XXXII (1974-1975) la Compagnia di Gesù ha individuato nel binomio indissociabile del **servizio della fede** e della **promozione della giustizia** l'adeguata espressione del proprio carisma in mezzo agli uomini del nostro tempo ¹⁴. Oltre a radicarsi nella *Formula Instituti* ¹⁵, l'opzione preferenziale per i poveri trova negli indirizzi postconciliari della Chiesa cattolica la

sua base di riferimento e una conferma nel «misterioso dono del martirio» ¹⁶ di tanti gesuiti e collaboratori che, lungo tutta la storia della Compagnia, dalle sue origini fino ai nostri giorni, hanno pagato con la vita il loro amore preferenziale per i poveri e il loro servizio della giustizia del Regno di Dio.

Dalla missione della Compagnia a servizio della fede che fa la giustizia, scaturisce l'apostolato sociale, che a quella missione «dà concretamente corpo, traducendola in impegni reali, e la rende visibile. Nei differenti luoghi e nelle diverse circostanze, l'apostolato sociale assume molteplici forme: ricerca e divulgazione sui temi sociali, promozione del cambiamento e dello sviluppo umano e azione sociale diretta con i poveri e per i poveri» ¹⁷. Nel suo concreto svolgersi, l'apostolato sociale trova ispirazione nelle *Norme complementari* (nn. 298-302), nella «Lettera sull'Apostolato Sociale» del Padre Generale Peter-Hans Kolvenbach SJ del 24 gennaio 2000 ¹⁸, nelle *Caratteristiche dell'apostolato sociale della Compagnia di Gesù* e nei documenti successivi che ne riprendono e aggiornano progressivamente le varie parti.

Inseriti in questa tradizione spirituale, anche noi abbiamo scoperto come l'incontro con il «povero» rappresenti la possibilità dell'incontro con il senso più fondamentale della realtà, quello del dono e della condivisione. La contemplazione dell'Incarnazione che sant'Ignazio propone nei suoi Esercizi Spirituali¹⁹ ci provoca non soltanto ad assumere la prospettiva di Dio nel guardare la realtà che ci circonda, ma soprattutto a provare la sua stessa **compassione** verso l'umanità che soffre. Così, immersi in situazioni d'ingiustizia strutturale, ci lasciamo interpellare da quest'umanità sofferente e «senza voce» e accogliamo l'appello a servire la volontà di liberazione del Dio di Gesù Cristo.

Entro questa prospettiva, lavorare a favore e a fianco dei poveri significa fondamentalmente stabilire con loro, nel vivo delle relazioni quotidiane, dei **legami di solidarietà**, in maniera tale che anche il modo di essere, pensare e agire di

⁵ Cfr *Mc* 2, 1-12.

⁶ Cfr *Mc* 5, 1-20.

⁷ Cfr *Mc* 2, 15-17.

⁸ Cfr *Mt* 11, 2-6.

⁹ Cfr. *Mt* 9, 36.

¹⁰ Cfr. *Lc* 6, 20; .

¹¹ Cfr. *Lc* 4, 16-21.

¹² Cfr. *Gv* 14, 26; 19, 30.

¹³ Cfr. *Mt* 25. 31-46.

¹⁴ Cfr. CG 32, d. 4, n. 2.

¹⁵ Cfr *Formula Instituti* della Compagnia di Gesù, n. 1.

¹⁶ Peter-Hans Kolvenbach SJ, «Lettera sull'Apostolato Sociale», 24 gennaio 2000, n. 4.

¹⁷ *Ivi*.

¹⁸ Peter-Hans Kolvenbach SJ, «Lettera sull'Apostolato Sociale», 24 gennaio 2000, in *Promotio Iustitiae* n. 73 (marzo 2000), 19-24; in *Aggiornamenti Sociali*, 5 (2000) 445-452; in

<www.sjweb.info/sjs/pj/pj_show.cfm?TextID=1885>

¹⁹ Cfr *EE.SS.* nn. 101-109.

chi si mette a loro servizio possa essere ri-orientato da questa prossimità accogliente e sollecita. Infatti, è la vicinanza vitale con i poveri e gli emarginati che permette a chi li affianca di riconoscere e accogliere le loro istanze di giustizia e di speranza e di convogliarle criticamente in concreti e adeguati percorsi di liberazione. In quest'ottica, i poveri e gli emarginati sono avvicinati e accolti come «soggetti» protagonisti del loro cambiamento e non come «oggetti» di assistenza. Inoltre, i poveri sono anche i «maestri» privilegiati della nostra conoscenza di Dio, in quanto la loro fragilità e la loro semplicità smascherano tutte le nostre false sicurezze e pretese di autosufficienza e ci dispongono all'esperienza della compassione di Dio, a riconoscere e ricevere nelle nostre esistenze personali l'amore di un Altro che, con discrezione e immutata fiducia, si prende cura di noi.

2.1. Un approccio educativo al mondo delle povertà. La sfida del «cambiamento»

Un agire in favore dei soggetti poveri ed emarginati che faccia riferimento alla tradizione spirituale e pedagogica ignaziana si concepisce e orienta in prospettiva educativa, cioè favorendo nella persona accolta la riappropriazione della sua **dignità** e del suo valore, della sua autonomia e della sua responsabilità e promuovendo una rinnovata progettazione della sua esistenza. Ora, la valorizzazione e la promozione della persona povera possono essere affermate e perseguite nella misura in cui coloro che l'affiancano non solo accettano di lasciarsi interpellare dalla sua condizione e decidono di entrare in relazione con lei, ma soprattutto si rendono disponibili al **cambiamento** a partire da questa relazione. Affiancare il povero richiede a chi entra in relazione con lui la disponibilità a mettere in discussione il proprio modo abituale di guardare se stessi e gli altri, proprio a partire dalla condizione di disagio e di sofferenza dell'altro che si ha di fronte. La relazione con il povero, infatti, non mette a contatto soltanto con il suo disagio e la sua sofferenza, ma pure con i disagi e le sofferenze personali di coloro che si pongono a suo servizio. In questa relazione, allora, chi offre un aiuto si ritrova non tanto diverso dal povero a cui si rivolge, ma scosso dalle stesse paure esistenziali fondamentali. Di conseguenza, è solamente nella misura in cui chi offre l'aiuto si rende disponibile a farsi carico dei suoi disagi personali e delle sue paure, che potrà aiutare la persona povera ed emarginata a farsi carico delle

proprie ferite e sofferenze e aiutarla a riprogettare la propria esistenza non in lotta con se stessa, ma nella **riconciliazione** con la propria storia.

Nella prospettiva della spiritualità ignaziana, la promozione della dignità della persona povera non si realizza al di fuori di una relazione vitale con lei e richiede a chi offre l'aiuto la disponibilità al **cambiamento**, sostenuto e monitorato anche da qualificati percorsi formativi (non solo teorici o tecnici) che sappiano aiutarlo a porsi correttamente nei confronti della persona che concretamente accoglie e serve.

2.2. La solidarietà con i poveri e l'impegno per il cambiamento culturale e sociale

L'impegno per la liberazione e la promozione del povero comporta l'impegno per il **cambiamento delle mentalità dominanti e dell'organizzazione sociale**. L'incontro con la persona povera, infatti, sollecita a individuare e a denunciare le cause molteplici che producono, nelle nostre società, esclusione ed emarginazione. In positivo, contro ogni tendenza culturale e sociale alla deresponsabilizzazione nei confronti dei più bisognosi, la solidarietà con i poveri suscita l'impegno a favorire relazioni sociali improntate all'accoglienza e alla promozione della loro dignità.

2.3. La solidarietà con i poveri come impegno politico

La promozione della dignità della persona povera trova la sua piena efficacia quando si realizza come **bene comune**, cioè quando ricerca soluzioni ai disagi dei più svantaggiati che non siano estemporanee e circoscritte, ma strutturate, di lunga durata e a carattere universale, fino a tradursi anche in provvedimenti legislativi. Di conseguenza, da una parte le molteplici azioni di solidarietà devono porsi come critica delle **strutture di peccato**²⁰, cioè di quei modi di convivenza civile che legittimano l'emarginazione, la discriminazione e lo sfruttamento del povero e del diverso. Dall'altra, attraverso tutta una serie di mediazioni legittime e appropriate, la solidarietà con la persona povera deve condurre all'elaborazione di **progetti alternativi** di strutturazione dei rapporti sociali, che possano essere recepiti nelle legislazioni vigenti e che mirino alla trasformazione delle relazioni sociali istituzionalizzate, per orientarle sempre più nel senso della giustizia e della

²⁰ Cfr GIOVANNI PAOLO II, *Sollicitudo rei socialis*, n. 36.

solidarietà²¹. Più in particolare, impegnarsi per l'affermazione e la promozione dei diritti dei «senza voce» comporta l'impegno a rendere più ampi gli spazi di una partecipazione diretta dei poveri alle decisioni sociali, politiche ed economiche di tutta la collettività e, in tal modo, a restringere sempre più le zone di emarginazione.

3. Il progetto della Federazione

Il progetto di dar vita a una Federazione, tra i molteplici e variegati organismi italiani (associazioni, opere, cooperative, fondazioni, gruppi informali) che operano a favore delle fasce più povere ed emarginate della società e che sono collegate in vario modo alla Compagnia di Gesù, nasce dal desiderio di condividere quel **patrimonio** di profonda sapienza umana e spirituale che abbiamo ora tracciato e che essi concorrono ad arricchire con il contributo prezioso di quanti quotidianamente operano nella lettura, nell'analisi e nell'intervento sociale ai più vari livelli.

Al di là delle legittime e specifiche differenze organizzative, in tutti questi organismi possiamo riscontrare una **comune passione** e una comune visione dell'uomo e della società che li spingono a realizzare una rete stabile di collegamento, al fine di favorire un proficuo interscambio di analisi della realtà sociale, di esperienze, di metodi di lavoro sperimentati, di competenze settoriali e formative. Inoltre, nei confronti dei diversi livelli istituzionali (sia civili che religiosi) e, più in generale, dell'opinione pubblica tutta, tale rete potrà favorire una migliore e più qualificata divulgazione d'idee e proposte operative concernenti il mondo delle povertà e dell'esclusione sociale.

Più specificamente, gli organismi federati fanno propria l'affermazione della Congregazione Generale XXXIV della Compagnia di Gesù che così si esprime: «La piena liberazione umana, per il povero e per tutti noi, suppone lo sviluppo di comunità di solidarietà – sia di base e a livello non governativo, sia a livello politico – in cui tutti si possa lavorare insieme per uno sviluppo umano integrale»²². Di conseguenza, la scelta qualificante gli organismi federati è quella di volersi come «**comunità di solidarietà**». Questo significa essere delle comunità in costante **discernimento**, cioè in un atteggiamento di ascolto della propria esperienza di incontro coi

poveri, condotto alla luce della Parola di Dio e dell'insegnamento della Chiesa²³, e aperto a tutti quei contributi, provenienti da più parti, che sapranno suscitare e attivare nuovi percorsi di accoglienza e di promozione delle persone più disagiate. Inoltre, in quanto «comunità di solidarietà», gli organismi federati sono chiamati, con umiltà, discrezione e lontani da ogni fanatismo, a porre **segni profetici** che sappiano significare la bellezza e la possibilità reale di uno stile di vita fatto di accoglienza e di condivisione.

4. Nella speranza nel Dio di Gesù Cristo

«Come Signore risorto, [Gesù Cristo] è presente ora in tutti coloro che soffrono, in tutti coloro che sono oppressi, in tutti coloro le cui vite sono state spezzate dal peccato. Come egli è presente in essi, così anche noi vogliamo essere presenti, in solidarietà e compassione, là dove la famiglia umana è più maltrattata»²⁴. Alla fine di questo preambolo, vogliamo sottolineare come il nostro impegno a favore dei poveri sia vissuto nella **speranza** nel Dio di Gesù Cristo. Infatti, la morte e la risurrezione di Gesù ci manifestano, da una parte la solidarietà piena di Dio con tutte le vittime dell'ingiustizia umana, dall'altra che lo stile di Gesù, la sua prassi di liberazione conducono alla vita e non sono annientati dal male e dalla morte. Questa speranza, che i poveri e la loro vita ci testimoniano, noi vogliamo servire e condividere.

²¹ Cfr *Norme complementari alle Costituzioni* della Compagnia di Gesù, n. 298.

²² CG34, d. 3, n. 9.

²³ *Octogesima Adveniens*, n. 4.

²⁴ CG34, d. 2, n. 4.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI - ATTIVITÀ

Art. 1 E' costituito il "JESUIT SOCIAL NETWORK ONLUS – Italia" (JSN-Onlus Italia), che riunisce in Federazione le attività di solidarietà sociale della Compagnia di Gesù in Italia (gesuiti italiani). La sede legale è in Roma, presso la curia del Padre Provinciale in via degli Astalli, 16.

Art.2 La Federazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale di cui al punto due dell'Art. 10 del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997 N. 460. Essa non ha scopo di lucro, è apartitica. Essa ha lo scopo di realizzare, favorire ed incrementare iniziative di carattere culturale, formativo, di ricerca, di accoglienza e di assistenza sociale e sanitaria idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di ordine materiale, sanitario, psicologico a favore di soggetti svantaggiati, in difficoltà od emarginati. Per realizzare questi obiettivi la Federazione riunisce gruppi informali, associazioni, fondazioni, cooperative, enti, riviste, centri di studio, di documentazione e di formazione, che siano collegati direttamente o indirettamente con la Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, ne condividano le ispirazioni e le linee attuative, e operino accanto o in qualunque modo a soggetti svantaggiati, in difficoltà o emarginati. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A dell'Art. 10 del Decreto Legislativo 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 La Federazione non ha scopo di lucro, è al servizio del progetto apostolico della Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù per sostenere e incrementare le attività sociali della stessa e inserirle nell'orizzonte internazionale dell'apostolato sociale. La Federazione, pertanto, intende agire in conformità con le linee stabilite dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù e dal Superiore Provinciale d'Italia della Compagnia di Gesù per quanto riguarda l'apostolato sociale nei documenti che essi pubblicheranno e nelle lettere o discorsi che indirizzeranno alla Federazione stessa. Pertanto il Superiore Provinciale d'Italia è il garante ultimo della fedeltà della Federazione al perseguimento degli scopi del presente statuto. L'esercizio di questa garanzia, fino alla possibilità dello scioglimento della Federazione, saranno determinate dal futuro regolamento. La Federazione lavorerà in sintonia con le linee programmatiche e i suggerimenti del Segretario del Preposito Generale per la Giustizia Sociale e collaborerà con esso.

Art.4 La Federazione intende realizzare, con il contributo degli organismi che la costituiscono e a

vantaggio dei medesimi, le seguenti attività in ambito nazionale e internazionale:

- a) riflessione, analisi, studio e ricerca, anche teologica e spirituale, sui fenomeni sociali, economici, religiosi, culturali e politici, che investono la società tutta e in modo particolare le persone svantaggiate e in difficoltà;
- b) stesura, predisposizione e attuazione di progetti di intervento, anche su proposta dei singoli organismi federati e in partnership con enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali, finalizzati al perseguimento dei fini dei singoli componenti e alla realizzazione delle linee programmatiche dell'apostolato sociale dei gesuiti italiani;
- c) reperimento fondi per la gestione delle attività e dei progetti;
- d) informazione sui fenomeni sociali e sulle condizioni dei soggetti svantaggiati;
- e) pressione sul mondo politico e sulle autorità legislative a difesa dei diritti delle persone deboli, anche attraverso campagne di tutela dei diritti umani, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa quali televisione, radio, giornali, mezzi elettronici e altri mezzi ritenuti di volta in volta opportuni;
- f) partecipazione e rappresentanza in organismi di coordinamento nazionali e internazionali, tanto laici quanto ecclesiali;
- g) interscambio di esperienze significative tra gli organismi federati finalizzato all'individuazione e alla circolazione delle buone prassi;
- h) formazione di operatori, sia laici che religiosi, tanto volontari che collaboratori e dipendenti;
- i) ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Federazione.

ADESIONE

Art.5 L'adesione alla Federazione avviene in seguito alla domanda inviata in forma scritta al Comitato di Presidenza. Questo, fatto le opportune verifiche e approfondimenti, delibera con votazione anche segreta e con maggioranza qualificata dei due terzi l'ammissione del richiedente nell'ambito della Federazione. Il successivo regolamento preciserà i criteri ai quali il Comitato di Presidenza dovrà attenersi per decidere in merito alle richieste di entrare a far parte della Federazione.

Per essere ammesso come socio federato il richiedente dovrà corredare la domanda di adesione con:

1. delibera del proprio organo decisionale in cui si stabilisce di fare domanda di adesione alla Federazione,

2. statuto o testo dell'accordo tra i membri, qualora l'organismo si sia dotato di tali strumenti,
3. un profilo dell'organizzazione che intende federarsi e una descrizione delle sue attività in cui si evidenzia il collegamento con la Compagnia di Gesù italiana e la condivisione dello spirito del suo impegno sociale,
4. elenco nominativo, completo di indirizzo e codice fiscale, dei componenti degli organi direttivi; tale elenco va aggiornato e inviato ad ogni rinnovo per scadenza o mutamento in corso di mandato.

Non possono federarsi persone singole, ma gruppi o entità strutturate ancorché non aventi personalità giuridica, la rappresentanza dei quali in seno alla Federazione sarà affidata ad uno o più delegati a norma del presente Statuto e del successivo regolamento.

ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

Art.6 La Federazione può decidere di creare dei gruppi territoriali in una o più regioni limitrofe che perseguano a livello periferico le finalità generali della Federazione stessa. La decisione in merito è presa dall'Assemblea dei Soci che nomina anche i coordinatori territoriali. Il coordinatore riferisce del lavoro svolto all'Assemblea dei Soci e concorda gli obiettivi e le strategie con il Comitato di Presidenza. Dopo un periodo di esperimento, l'Assemblea dei Soci potrà redigere il regolamento dei gruppi territoriali.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art.7 Organi della Federazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Comitato di Presidenza;
3. il Presidente e Vice Presidente
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.8 L'Assemblea dei Soci è composta, con diritto di voto, dal Comitato di Presidenza e da un rappresentante di ciascun gruppo federato. Al momento dell'adesione, ciascun organismo comunica alla Federazione il nominativo e il recapito del suo rappresentante in seno all'Assemblea dei Soci, impegnandosi a informare con la massima sollecitudine degli avvicendamenti in questa carica.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Federazione coadiuvato dal Segretario Generale. Essa elegge al suo interno sette membri che formeranno il Comitato di Presidenza e i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti che restano in carica per la durata del mandato del Comitato di Presidenza.

L'assemblea fissa le linee programmatiche della Federazione e decide circa le attività da intraprendere in attuazione delle stesse.

Su proposta del Comitato di Presidenza assolve i seguenti compiti:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi
- b) approva il regolamento,
- c) delibera su ciò che riguarda il patrimonio e il relativo utilizzo, nonché fatti di straordinaria amministrazione e l'ammontare delle quote sociali,
- d) può aprire uffici e rappresentanze in Italia e all'estero,
- e) fissa i criteri per la costituzione dei gruppi territoriali.

Si riunisce ordinariamente una volta all'anno su convocazione del Presidente con avviso scritto, che può essere inviato anche per posta elettronica, da far pervenire agli aventi diritto con congruo anticipo. E' validamente costituita qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

Delibera a maggioranza semplice (metà più uno degli aventi diritto al voto presenti) tranne che per le modifiche del presente statuto per le quali occorre l'approvazione dei due terzi dei soci. Ogni componente avente diritto al voto può essere portatore di una sola delega. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci anche su proposta del Comitato di Presidenza o dell'Assemblea stessa.

Il Presidente è tenuto a convocare riunioni straordinarie dell'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci federati.

IL COMITATO DI PRESIDENZA

Art.9 Il comitato di Presidenza è formato da sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci e da quattro scelti dal Padre Provinciale. Questi ultimi hanno diritto di voto attivo e passivo all'interno del Comitato. Partecipa al Comitato di Presidenza, senza diritto di voto, il Segretario Generale. In caso uno dei componenti eletti dall'Assemblea dei Soci rinunci o decada dal proprio ruolo nel Comitato di Presidenza, subentra automaticamente la persona con il numero di voti immediatamente successivo a quello dell'ultimo componente eletto, come risultante dall'ultima elezione effettuata.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che il Presidente o tre membri ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente. In questo caso il presidente convoca entro 30 giorni la riunione.

Esso è lo strumento ordinario di governo della Federazione. Elegge al suo interno, con maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere. Al Comitato vanno presentate le richieste di adesione alla Federazione e decide in merito, anche con votazione segreta. Con il Presidente predispone l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci. Mette in atto le decisioni

dell'Assemblea. Nomina il Segretario Generale e i delegati per la gestione degli strumenti operativi e ne determina le funzioni. Redige il Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Predisporre, per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo del seguente anno solare e, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente, che coincide con l'anno solare.

E' validamente costituito con la presenza di almeno sei membri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Tranne che non vi siano disposizioni differenti nello statuto e nel regolamento, delibera a maggioranza dei presenti.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili.

IL PRESIDENTE

Art.10 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione presso terzi e in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Presidenza.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

IL VICE PRESIDENTE

Art.11 Sostituisce il Presidente quando questi è impossibilitato a presiedere le riunioni o a presenziare eventi o a rappresentare la Federazione.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.12 Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art.13 Coadiuvato il Presidente e il Comitato di Presidenza nella realizzazione delle linee guida della Federazione, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza e li invia ai rispettivi membri. Bada alla tenuta del libro soci, dell'inventario e degli altri libri sociali. È nominato dal Comitato di Presidenza che ne definisce funzioni e responsabilità.

IL TESORIERE

Art.14 Cura la tenuta dei libri contabili della Federazione. E' responsabile della cassa e del patrimonio mobiliare e immobiliare. Con il Presidente ha firma disgiunta per tutte le operazioni bancarie e le transazioni che l'Assemblea dei Soci o il Comitato di Presidenza deliberano. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non più di quattro volte anche non consecutive.

PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

Art.15 Il patrimonio e le fonti di finanziamento della Federazione sono costituite da:

1. quote associative stabilite dall'Assemblea dei Soci;
2. beni acquisiti;
3. contribuzioni di enti pubblici e privati;
4. donazioni, lasciti ed elargizioni di privati.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI "ENTE FEDERATO"

Art.16 La perdita della qualifica di "organismo federato" avviene per:

1. dimissioni dell'organismo;
2. morosità nel pagamento delle quote associative;
3. ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi e delle finalità della Federazione su decisione del Comitato di Presidenza o del Padre Provinciale della Provincia d'Italia della Compagni di Gesù;
4. non partecipazione alle attività della Federazione, anche a livello territoriale;
5. scioglimento dell'organismo.

La perdita della qualifica "organismo federato"

avviene con delibera del Comitato di Presidenza e

deve essere notificata per iscritto. Contro le decisioni

del Comitato è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

DESTINAZIONE UTILI E ESTINZIONE

Art.17 E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,

statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È altresì fatto obbligo di impiegare

gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente

connesse. In caso di estinzione o scioglimento della Federazione per qualunque causa è fatto obbligo di

devolvere il patrimonio ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

REGOLAMENTO FEDERAZIONE

TITOLO I INTRODUZIONE

Art. 1 Il presente regolamento è in linea con i principi del Preambolo e dello Statuto della Federazione denominata "Jesuit Social Network-Italia ONLUS" di cui è strumento applicativo.

TITOLO II RELAZIONE CON LA COMPAGNIA DI GESÙ'

Il presente titolo dovrà essere concordato con il Superiore Provinciale.

Art.2 Il ruolo di garante del Superiore Provinciale
Affinché il Superiore Provinciale d'Italia (d'ora in poi Provinciale) possa esercitare la sua funzione di garante della fedeltà della Federazione allo statuto che si è data (Statuto, art.3) , il presente Regolamento prevede quanto segue:

- a) Il Presidente avrà cura di inviare al Provinciale regolarmente i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza (CdP) e dell'Assemblea dei Soci (AdS).
- b) Il Presidente potrà sottoporre al Provinciale una relazione annuale sull'andamento della Federazione.
- c) Il Provinciale, in risposta a tale relazione, potrà inviare una lettera al CdP nella quale esprimere il suo parere sulla relazione del Presidente, sull'andamento della Federazione e offrire indicazioni e suggerimenti sul lavoro da realizzare perché la Federazione mantenga fede all'ispirazione espressa nello statuto e nel preambolo e sia in armonia con le altre attività della Compagnia in Italia e con le linee espresse dal Padre Generale.
- d) Ogni due anni il CdP potrà chiedere di incontrare la Consulta del Provinciale.

Qualora il Provinciale dovesse riscontrare gravi discrepanze tra le scelte della Federazione e lo statuto, o anche prese di posizione che non rispecchino le linee della Compagnia, egli con lettera scritta indirizzata al CdP ammonirà la Federazione. Se a giudizio del Provinciale le difficoltà non dovessero essere superate, egli potrà ritirare l'autorizzazione ad utilizzare il nome dei gesuiti nel titolo, nel logo e negli atti della Federazione.

Art.3 Rapporti con il Segretariato per la Giustizia Sociale.
Nell'anno in cui non si incontra con la Consulta, il CdP potrà chiedere di incontrare il Segretario del

Segretariato per la Giustizia Sociale della Curia Generalizia, o un suo rappresentante, per un confronto sul programma di lavoro e per verificare che questo sia in sintonia con le linee generali della Compagnia. La Federazione inoltre presterà particolare attenzione alle iniziative che il Segretariato prende, partecipandovi il più possibile, e ai documenti che esso pubblica.

TITOLO III I SOCI

Art.4 Adesioni

1. Le richieste di adesioni vanno presentate al CdP corredate da:
 - delibera del proprio organo decisionale in cui si stabilisce di fare domanda di adesione alla Federazione,
 - statuto o testo dell'accordo tra i membri,
 - un profilo dell'ente che intende federarsi unito alla descrizione delle sue attività in cui si evidenzia il collegamento con la Compagnia di Gesù italiana e la condivisione dello spirito del suo impegno sociale,
 - elenco nominativo, completo di indirizzo e codice fiscale dei responsabili; tale elenco va aggiornato ed inviato ad ogni rinnovo per scadenza o mutamento in corso di mandato.
2. Il CdP, se lo riterrà opportuno, darà mandato ad un suo componente di visitare l'ente presso la sua sede perché prenda visione delle attività, incontri i responsabili e, qualora possibile, tutti i soci. L'incaricato relazionerà al CdP su tale visita. Il CdP potrà convocare una o più volte l'ente richiedente e chiedere integrazioni della documentazione presentata.
3. Il CdP delibera circa l'ammissione a "**socio federato**" con votazione palese in merito alla domanda. Su richiesta di tre componenti, la votazione può essere segreta. La domanda di adesione si ritiene accolta se i due terzi degli aventi diritto votano favorevolmente. Non è ammesso il voto di astensione. In caso di impossibilità di un componente ad essere presente, egli comunicherà per iscritto al Presidente il suo voto. Il respingimento della richiesta di adesione deve essere motivato, scritto, firmato dal Presidente e indirizzato al legale rappresentante dell'ente, o comunque al suo referente, nonché al Provinciale. L'ente, una volta superate le difficoltà evidenziate nello scritto del Presidente, può ripresentare la domanda di adesione.
4. Una volta riconosciuto come "federato", l'ente parteciperà a pieno titolo alle attività della Federazione e all'elezione dei membri del CdP e i suoi rappresentanti potranno esservi eletti.

5. Possono aderire alla Federazione anche enti che hanno una rete territoriale a livello locale, regionale o nazionale. La partecipazione di tali organismi può avvenire sia attraverso l'adesione della rappresentanza centrale sia attraverso l'adesione dei singoli gruppi. Le due modalità non si escludono a vicenda. Tanto i singoli gruppi periferici quanto l'organismo nel suo insieme percorreranno l'iter su esposto.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.5 Sedi territoriali

La redazione di questo articolo del Regolamento viene rimandata a quando si presenterà la necessità di creare delle sedi territoriali.

TITOLO V GLI ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6 L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci (AdS) è l'organo di indirizzo e decisione della Federazione. Esso si riunisce ordinariamente una volta all'anno. E' formato dal CdP, e da un rappresentante di ciascun ente federato. Delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, tranne che per le modifiche allo statuto per le quali occorre la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.
2. L'AdS elegge al suo interno sette membri del CdP. Tale elezione avviene con votazione segreta indicando sulla scheda sette nomi di componenti l'Assemblea dei Soci. Le persone più votate, insieme alle quattro designate dal Provinciale, formeranno il CdP. Si procederà al ballottaggio nel caso in cui due o più rappresentanti ricevano pari numero di voti e uno o più di essi debba essere escluso perché non si superi il numero di sette.
3. I verbali dell'AdS redatti dal Segretario Generale dalla Federazione, sono firmati dal Presidente e dal Segretario estensore. I bilanci preventivi e consuntivi vanno firmati dal Presidente e dal Tesoriere.

Art.7 Il Comitato di Presidenza

Il CdP si riunisce ordinariamente quattro volte all'anno. I componenti nominati dal Provinciale hanno pari diritto di voto attivo e passivo. Elegge al suo interno con almeno sette voti su undici il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali elezioni sono segrete e vengono svolte singolarmente con la seguente successione: prima

l'elezione del Presidente, poi quella del Vice Presidente, poi del Segretario e infine del Tesoriere. I verbali del CdP vanno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.8 Collegio dei Probiviri

I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgessero con la Federazione e/o fra di loro per motivi inerenti la vita associativa. Qualunque controversia dovesse insorgere con riferimento alla validità, all'efficacia, all'interpretazione e all'esecuzione dello statuto e del presente regolamento, verrà rimessa al Collegio dei Probiviri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo restando il rispetto del contraddittorio

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre persone, di cui due nominate dall'Assemblea dei Soci e una dal Provinciale.

Il collegio rimane in carica per 5 anni.

TITOLO VI DISPOSIZIONI ECONOMICHE PATRIMONIALI

Art. 9 Quote associative

La quota a carico degli enti federati viene stabilita in almeno euro cento all'anno.

Alla Provincia Italiana della Compagnia di Gesù verrà chiesto un contributo annuo.

Tali contributi verranno erogati entro 30 giugno.

TITOLO VII MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 10

Il presente Regolamento potrà essere discusso in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci dietro richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Comitato di Presidenza. Potrà essere modificato con il consenso dei due terzi dei soci.